

## **Alcuni spunti di riflessione : i lavoratori somministrati sul Libro Unico del Lavoro dell'utilizzatore sono un obbligo o una facoltà? .**

Il 21 agosto u.s. è stata diramata la prima Circolare- la n. 20 - del 2008 del Ministero del Lavoro sul Libro Unico del Lavoro istituito dalla L.133/2008 , di conversione del DL 112/2008

<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro*

### *3. Il libro Unico del Lavoro e l'abolizione del libro matricola.*

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrono, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

4. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3.000.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Il libro matricola è di diritto abrogato dal **18.8.08**, data di pubblicazione del DM 9 luglio 2008 in GURI, come libro obbligatorio .

E' previsto un regime transitorio fino al periodo di paga di dicembre 2008 entro cui è consentito poter utilizzare il libro retribuzione attuale , nella sua sezione di paga e presenze, per adempiere alle modalità di istituzione , esibizione e tenuta del libro unico debitamente compilato ed aggiornato .

Dal mese di gennaio 2009 pertanto – con primo adempimento in termini di tenuta e compilazione al 16.2.09 – il libro unico sarà il libro obbligatorio per legge.

Il libro unico- che non potrà più essere manuale al meno da gennaio p.v. - è un cedolino paga **integrato** delle necessarie presenze con le indicazioni anagrafiche del rapporto di lavoro – solitamente inseriti nelle voce di testata dello stesso cedolino .

La Circolare fornisce una prima risposta per la parte delle presenze che dovranno essere contenute nel libro unico , anche con elaborazione separata , ma fermo rimanendo la periodizzazione mensile e la sequenzialità numerale.

Il Ministero – *fornendo una interpretazione invero molto ampia ad avviso di chi scrive* - interpreta che **tutti** i lavoratori subordinati presenti presso il datore di lavoro devono trovar posto nel libro unico - compresi cococo,cocopro, associati in partecipazione con apporto lavorativo - .

Ciò concerne per il Ministero sia i lavoratori *in distacco* e sia i lavoratori utilizzati in virtù del **contratto di somministrazione**.

---

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo \_\_\_\_\_ ove \_\_\_\_\_ previsto».

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo e il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10,

primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma»

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

c) gli articoli 39 e 41 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

d) il decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;.....

Per questi ultimi in particolare - secondo il Ministero - l'utilizzatore dovrà annotare il *nominativo, il codice fiscale, la qualifica ed il livello di inquadramento, nonché l'agenzia di somministrazione*, mentre l'agenzia del lavoro avrà l'onere di procedere alle annotazioni integrali, avendo come riferimento sia le presenze comunicate che i dati retributivi.

Questo ultimo aspetto meriterà, ad avviso di chi scrive, un'ulteriore precisazione ministeriale per le implicazioni d'ordine tecnico ed organizzativo in capo agli utilizzatori.

Ad una prima lettura infatti è emerso un nuovo obbligo che *sembrava sanzionato* dallo stesso art. 39 della legge citata .

Ma così non è .

Inanzitutto l'art. 39 della legge citata individua come soggetti da iscrivere i lavoratori *subordinati*. Non v'è chi non veda che il somministrato ( lavoratore interinale , ndr) è subordinato alla Agenzia per il lavoro , ancorchè lavori ai sensi dell'art. 20 Dlgs 276/03 nell'interesse dell'utilizzatore.<sup>2</sup>

La circolare individua il *nuovo* obbligo per l'utilizzatore di iscrivere l'interinale nel suo libro unico , ma tale obbligo non parrebbe sanzionato , come detto – a meno che non intervenga un' ulteriore correzione-integrazione normativa.

Infatti se l'utilizzatore non iscrive sul proprio libro unico l'interinale non dovrebbe essere coinvolto nelle sanzioni di cui all'art.39 comma 7 della legge 133/2008 .

La norma sanziona appunto comportamenti difformi rispetto alle prescrizioni dei commi 1 e 2 del citato articolo e – se riferito agli interinali – la mancata indicazione degli elementi di cui ai citati commi nel libro unico dell'utilizzatore non troverebbe -ad avviso di chi scrive- fondamento sanzionatorio in quanto detta mancata o parziale indicazione non farebbe mai emergere differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali ( comma 7 , art. 39 ) : tali dati sono da ricercare solo nel libro unico dell'agenzia somministratrice.

Si ricorda per mero scrupolo che la legittimità del rapporto del lavoratore interinale presso l'utilizzatore dovrebbe essere, come in effetti è , basata solo sulla regolarità del contratto commerciale di somministrazione ai sensi del dlgs 276/03 - *tra agenzia e utilizzatore*- e del correlato rapporto di prestazione di lavoro – tra agenzia e lavoratore.

Fermo rimanendo che si suggerirà di non disattendere la circolare 20 del Ministero del Lavoro, si attenderanno a riguardo gli ulteriori sviluppi di prassi o, meglio , normativi .

Contributo di Michele Regina per rivista di diritto del lavoro

Roma 5.9.08

---

<sup>2</sup> Art. 20 estratto dlgs 276/03  
(Condizioni di liceità)

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore